



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 4.15

Entrata in vigore

1. Il presente accordo e' approvato dalle parti in conformita' alle rispettive procedure. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore del presente accordo. Le parti possono fissare un'altra data di comune accordo. 3. Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al direttore della divisione per l'America del Nord e l'Europa del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore o ai rispettivi successori. 4. a) Il presente accordo e' provvisoriamente applicato, se le parti ne convengono. In questo caso, l'accordo si applica a partire dal primo giorno del mese seguente la data in cui l'Unione e Singapore si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure pertinenti. Le parti possono fissare un'altra data di comune accordo.

b) Qualora una parte non sia in grado di applicare provvisoriamente determinate disposizioni del presente accordo, ne da' notifica all'altra parte precisando di quali disposizioni si tratta. Nonostante quanto previsto al paragrafo 4, lettera a), a condizione che l'altra parte abbia espletato le procedure necessarie e non sollevi obiezioni all'applicazione provvisoria entro 10 giorni dalla notifica dell'impossibilita' di applicare provvisoriamente determinate disposizioni, le disposizioni del presente accordo che non sono state oggetto della notifica sono provvisoriamente applicate il primo giorno del mese successivo alla notifica.

c) L'Unione o Singapore possono porre termine all'applicazione provvisoria dandone comunicazione scritta all'altra parte con effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

d) Se il presente accordo o talune sue disposizioni sono applicati a titolo provvisorio, per "entrata in vigore del presente accordo" si intende la data dell'applicazione provvisoria. Nel periodo di applicazione provvisoria del presente accordo il comitato puo' esercitare le proprie funzioni. Le decisioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti solo nel caso in cui sia posto termine all'applicazione provvisoria del

presente accordo e quest'ultimo non entri in vigore.

Versione in vigore dal 12 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 139
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-139-2023/art-4.15>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it